



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

TECNICO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

NUMERO GENERALE	389
DATA	16/07/2025

OGGETTO :

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "LOSINE-CERVENO-ONO SAN PIETRO-CAPO DI PONTE" NEI COMUNI DI CERVENO E ONO SAN PIETRO ANNUALITA' 2023. CUP. G57H24000960003 – CIG FIGLIO: B703ABDC96. - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA SIAS S.P.A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO, PATRIMONIO E LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 25 in data 16/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2025/2027;
- con deliberazione assembleare n. 26 in data 16/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025/2027;
- con Decreto del Presidente n. 18/2024 in data 30/12/2024 prot. 14644, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2025;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 250 in data 30/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;
- con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n° 354 del 05.12.2023 è stata destinata alla Comunità Montana di Valle Camonica la somma di 190.000,00 euro quale compartecipazione alle spese per il programma di manutenzione straordinaria della viabilità di interesse sovracomunale relativamente all'annualità 2023;
- con Determinazione Dirigenziale n° 2734 del 20.12.2023 il Direttore del settore Viabilità della Provinciale di Brescia ha impegnato in favore della Comunità Montana di Valle Camonica la somma di cui sopra, per l'annualità 2023;
- con deliberazione n. 111 del 07.06.2024 la Giunta Esecutiva approva il programma degli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità intercomunale previsti per l'anno 2023 per un importo complessivo di € 760.000,00 di cui € 380.000,00 in capo alle Amministrazioni Comunali interessate, € 190.000,00 in capo alla Comunità Montana e € 190.000,00 in capo all'Amministrazione Provinciale di Brescia;
- con Determinazione Dirigenziale n° 1687 del 06.08.2024 il Direttore del settore Viabilità della Provinciale di Brescia ha approvato il programma di cui sopra, per l'annualità 2023;

VISTA la deliberazione assembleare n. 05 in data 28/04/2025 di approvazione del Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2024;

VISTA la deliberazione assembleare n. 6 in data 28/04/2025 di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2025/2027;

VISTA la determinazione nr. 218 in data 30/04/2025 del responsabile del servizio economico finanziario di applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione 2024 ai sensi degli articoli 175 e 187 del d. lgs. 267/2000 ed ai sensi del vigente regolamento di contabilità dell'ente;

RICHIAMATA la determinazione Responsabile del Servizio Tecnico Patrimonio e LL.PP. n. 355 in data 06.07.2023 con la quale è stato disposto il rinnovo dell'accordo quadro in oggetto, con più operatori ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE E/O COSTRUZIONE VIABILITA' INTERCOMUNALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA (PROV. BS)", fatta salva la verifica della permanenza in capo agli operatori economici dei requisiti di cui agli artt. 80 e 84 del d.lgs 50/2016;

DATO atto che in data 14.07.2023 prot. n. 0007739 è stato sottoscritto con l'operatore economico FASANINI SRL, avente sede legale in Breno, Via Rag. E. Laini n. 19, C.F 01462790179, P.IVA 00629540980, il rinnovo del contratto (in caso d'uso) telematico dell'Accordo Quadro (AQ) in oggetto, per una durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, per un importo complessivo di Euro 1.200.000,00 oltre IVA e al 7,20% di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari;

PRESO ATTO che:

- l'Accordo Quadro ha natura di contratto normativo e finalità di regolamentare gli appalti specifici derivati di ogni lotto, da affidare agli operatori economici aggiudicatari durante il periodo di durata dell'accordo; i contratti derivati, nel rispetto delle norme generali fissate dal capitolato, individuano nel dettaglio le regole esecutive del singolo affidamento;
- il capitolato di accordo quadro prevede che siano stipulati contratti derivati specifici (detti anche contratti attuativi o esecutivi o applicativi) per l'esecuzione di singoli interventi, previa assunzione della determinazione di affidamento e impegno della spesa;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo Rev. A. datato marzo 2025 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "LOSINE-CERVENO-ONO SAN PIETRO-CAPO DI PONTE" NEI COMUNI DI CERVENO E ONO SAN PIETRO ANNUALITA' 2023. CUP. G57H24000960003, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 14 aprile 2025 al n. 0004297, redatto dallo Studio RTP L&S ENGINEERING S.r.l. Società di Ingegneria/FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI, in forza dell'incarico di cui alla determinazione n. 508 del 24.09.2024;

VISTA la Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi (decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata in modalità asincrona), del Responsabile del Servizio Tecnico, Patrimonio e LL.PP, per l'esame ed approvazione del progetto definitivo-esecutivo in argomento, di cui al prot. n. 0012752, in data 18.11.2024;

VISTA la deliberazione n. 57 del 28.04.2025, con la quale la Giunta esecutiva ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "LOSINE-CERVENO-ONO SAN PIETRO-CAPO DI PONTE" NEI COMUNI DI CERVENO E ONO SAN PIETRO ANNUALITA' 2023. CUP. G57H24000960003, che prevede una spesa complessiva di Euro 80.000,00, di cui:

- € 51.521,33 per lavori,
- € 3.168,89 per oneri per i piani di sicurezza,
- € 25.309,78 per somme a disposizione dell'amministrazione;

RICHIAMATA la determinazione Responsabile del Servizio Tecnico Patrimonio e LL.PP. n. 271 in data 28.05.2025 con la quale si è provveduto ad affidare, nell'ambito dell'accordo quadro, un contratto attuativo, avente ad oggetto la realizzazione dei lavori indicati in argomento, con l'operatore economico FASANINI SRL, avente sede legale in Breno, Via Rag. E. Laini n. 19, C.F. 01462790179, P.IVA 00629540980, per un importo complessivo di € 54.690,22 (euro cinquantaquattromilaseicentonovanta/22) al netto del ribasso offerto del 7,20% (setteeventipercento) di cui: € 51.521,33 per lavori ed € 3.168,89 di oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. come per legge;

VISTO che I lavori sono consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 32 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 nei modi e alle condizioni previste al comma 8;

VISTA l'istanza presentata in data 15.07.2025, assunta al protocollo dell'Ente in data 16/07/2025 al n. 0008196, dall'impresa FASANINI SRL, avente sede legale in Breno, Via Rag. E. Laini n. 19, C.F. 01462790179, P.IVA 00629540980, intesa ad ottenere l'autorizzazione per il subappalto alla ditta SIAS S.P.A. con sede legale a Darfo Boario Terme (BS), via Prade 37, C.F. e P.IVA 01854400981, per la fornitura e posa di barriere di sicurezza - importo presunto € 8.750,00;

VISTO l'articolo 105 del D. Lgs.vo 50 del 18.04.2016 che regola le modalità ed i termini per il subappalto di lavori pubblici;

CONSIDERATO che all'atto dell'offerta l'impresa appaltatrice ha specificato le opere oggetto di eventuale subappalto e che le richieste risultano conformi a quanto indicato in sede di offerta;

VISTA la documentazione allegata alla richiesta di subappalto dalla quale si rileva che la ditta indicata per il subappalto è regolarmente qualificata per categoria e classifica adeguata alla tipologia e importo delle opere per le quali si richiede il subappalto, è regolarmente iscritta al competente Registro delle imprese ed è nel libero esercizio della propria attività e non sussistono impedimenti per la partecipazione a gare pubbliche;

VISTO il contratto di subappalto sottoscritto dalle parti in data 15.07.2025, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 16.07.2025, al n. 00008196;

RILEVATO che l'impresa appaltatrice deve:

- Indicare nel cartello di cantiere i nominativi delle imprese subappaltatrici;

CONSIDERATO che il Responsabile unico del procedimento, ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice e ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente;

RITENUTO che nulla osti e pertanto di autorizzare il subappalto richiesto che concorda con quanto indicato in sede di offerta;

RICHIAMATI:

il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

D E T E R M I N A

1. di autorizzare l'impresa FASANINI SRL, avente sede legale in Breno, Via Rag. E. Laini n. 19, C.F. 01462790179, P.IVA 00629540980, Appaltatrice dei lavori indicati in oggetto, a subappaltare alla ditta SIAS S.P.A. con sede legale a Darfo Boario Terme (BS), via Prade 37, C.F. e P.IVA 01854400981, i lavori di fornitura e posa di barriere di sicurezza - importo presunto € 8.750,00;
2. di stabilire che l'impresa appaltatrice deve:
 - Indicare nel cartello di cantiere il nominativo dell'impresa subappaltatrice;

3. di trasmettere copia della presente alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e alla Direzione Lavori;
4. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tecnico, Patrimonio e Lavori Pubblici
ALESSANDRO CASALINI / InfoCert S.p.A.